

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1482

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BERGAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2002

—————

Abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, relative al Consorzio per il riciclaggio
di rifiuti di beni in polietilene

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) prevede all'articolo 48 la costituzione di un Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Poliéco). Tale disposizione, nelle iniziali intenzioni, era tesa a rendere obbligatorio il conferimento al Consorzio, o a soggetti dallo stesso incaricati, dei rifiuti di beni in polietilene, intendendo per tali una ristretta e precisa tipologia di materiali destinati all'utilizzo prevalentemente in agricoltura (teloni ad uso agricolo, *films* per pacciamatura e tubi per irrigazione).

Successivamente, attraverso una serie di modifiche apportate all'articolato ed in particolare all'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997 si è resa obbligatoria la partecipazione al Consorzio da parte delle imprese che producono, importano, trasformano beni in polietilene e riciclano e recuperano i rifiuti di tali beni, con la previsione di sanzioni in caso di inadempimento all'obbligo di iscrizione e di omissione nel versamento di contributo annuale. Inoltre, in via interpretativa sono state ricomprese nel concetto di beni in polietilene, praticamente tutte le tipologie di beni realizzate in tale materiale (sono previste esclusioni solo relativamente agli imballaggi, ai rifiuti sanitari e ai veicoli a motore).

È opportuno evidenziare che tale disposizione appare gravemente penalizzante nei confronti delle attività industriali nazionali, e quelle venete in particolare, vista la loro forte propensione all'esportazione, interessate da tale normativa in quanto non è previsto negli altri paesi della Unione europea un Consorzio obbligatorio di tal genere. Inoltre, è da sottolineare che le varie imprese interes-

sate si trovano nella pratica impossibilità di scegliere altri operatori ambientali, diversi dal Poliéco, che potrebbero svolgere il servizio a costi diversi e probabilmente inferiori al sovracosto da corrispondere allo stesso Consorzio.

Peraltro, appare necessario evidenziare come il ricorso ad un sistema di Consorzio obbligatorio per la gestione di queste tipologie di rifiuti non appare giustificato in ragione del fatto che la vigente disciplina relativa ai rifiuti (lo stesso decreto legislativo n. 22 del 1997) regola in modo puntuale i vari aspetti legati alla gestione dei rifiuti in polietilene e che una buona parte dei rifiuti di beni in polietilene viene riciclata, non certamente per azione del Consorzio, che per sua stessa ammissione non ha svolto alcuna azione in tal senso, ma per il naturale e libero svolgimento dell'azione del mercato.

In tal senso vanno anche alcune iniziative regionali, quale ad esempio quella della regione Veneto, che ha disciplinato proprio la problematica della gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole e in tale sede ha previsto a quali adempimenti devono essere assoggettati i rifiuti provenienti da tali attività e le modalità di corretto recupero e smaltimento.

Alla luce di tali considerazioni, e fermo restando che il problema non è certo di tipo ambientale, in quanto lo smaltimento o il recupero dei rifiuti dei beni in polietilene deve e può avvenire nel rispetto della vigente disciplina in materia di gestione dei rifiuti si ritiene opportuno eliminare dal decreto legislativo n. 22 del 1997 in materia di gestione di rifiuti le disposizioni relative al Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, gli articoli 48 e 51, commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies*, sono abrogati.

ALLEGATO

In Italia vengono impiegate nel solo settore agricolo circa 130.000 tonnellate di beni in polietilene, circa il 25 per cento di questi materiali sono impiegati in Sicilia (36.000 t.).

Nella stessa regione Sicilia vi è una capacità di riciclo pari a 38-41.000 tonnellate e quindi superiore alle quantità impiegate.

L'Assindustria di Ragusa ha calcolato il Polisco determinerà un aggravio di costi per il comparto agricolo pari ad oltre il 15 per cento del costo del manufatto da cui origina il rifiuto.